

TI_GERICHTE 11.2004.29 vom 13. Februar 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.29_d20040213

FR: TI_GERICHTE 11.2004.29 du 13 février 2004

IT: TI_GERICHTE 11.2004.29 del 13 febbraio 2004

Regeste

diritto all'assistenza giudiziaria da parte di un pupillo provvisto di curatore con brevetto di avvocato?

Erwägungen

E. 2

Accertato che in concreto la rappresentanza forense è stata esercitata da un curatore designato a tale scopo dall'autorità tutoria, Il Pretore ha negato alla richiedente il gratuito patrocinio con l'argomento che i relativi oneri rientrano nei costi di gestione della curatela giusta l'art. 19 cpv. 1 della legge in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2). E siccome quest'ultima disposizione costituisce una norma speciale rispetto alla disciplina ordinaria sul gratuito patrocinio, a mente del Pretore in simili casi, ove cioè il curatelato non sia in grado di sopperire all'onorario del curatore, la spesa rimane a carico dell'autorità tutoria. Il ricorrente contesta tale opinione, affermando che in caso di indigenza il beneficio del gratuito patrocinio va concesso dall'autorità giudiziaria, non assicurato dall'autorità tutoria.

E. 3

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presupponeva secondo il vecchio diritto – cumulativamente – che il richiedente si trovasse in grave ristrettezza (art. 155 vCPC) e che la causa non apparisse senza probabilità di esito favorevole (art. 157 vCPC). Tali requisiti non sono in discussione nel caso specifico. Controversa è la questione di sapere se si giustifichi di negare a un curatelato il beneficio del gratuito patrocinio per il fatto che, trovandosi egli in grave ristrettezza, l'onorario del curatore vada già anticipato dall'autorità tutoria (art. 19 cpv. 2 della legge in materia di tutele e curatele). a) Per diritto federale, la circostanza che un minorenni sia munito di curatore ancora non basta, in una causa di paternità e di mantenimento, per negare all'attore il patrocinio di un avvocato d'ufficio (DTF 99 Ia 430, 112 Ia 13 consid. 3d in fine; principio confermato nella sentenza 5P.207/2003 del 7 agosto 2003, consid. 1 in alto con riferimenti, riassunta in: FamPra.ch 2004 pag. 173). Il conferimento di tale beneficio dipende in ogni modo, come per ogni altro richiedente, dalla necessità di far capo a un legale per la salvaguardia dei propri diritti (art. 29 cpv. 3 Cost.; DTF 127 I 205 consid. 3b). Il presupposto va apprezzato concretamente, di caso in caso. b) Quando il curatore non sia avvocato, occorre esaminare se, tenuto conto della complessità della causa e della procedura applicabile, il curatore in questione abbia le capacità necessarie per rappresentare il minorenni in giudizio. Che la causa sia governata dal principio inquisitorio ancora non preclude il conferimento del gratuito patrocinio, tanto meno qualora la controparte sia difesa da un avvocato (principio della parità delle armi: sentenza del Tribunale federale 5P.207/2003 del 7 agosto 2003, consid. 1 nel mezzo con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2004.18 del 19 aprile 2005, consid. 3b). c) Per contro, ove il curatore sia avvocato, di regola non occorre designare un patrocinatore d'ufficio (DTF 110

Ia 89 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.179/2002 del 2 settembre 2002, consid. 4 con riferimenti; Corboz , Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire in: SJ 125/2003 II pag. 81 a metà; Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 7 ad art. 152; I CCA, sentenza inc. 11.2004.18 del 19 aprile 2005, consid. 3b). In tal caso, se il minore non dispone di mezzi finanziari sufficienti per retribuire il curatore, la spesa rientra nei costi di gestione della curatela e va a carico dell'autorità tutoria (DTF 110 Ia 90 consid. 4; Tuor/Schnyder , Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 12^a edizione, Zurigo 2002, pag. 521; Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative in: JdT 137/1989 I 47 in alto).

E. 4

In concreto l'avv. PA 1 è stato designato dalla Commissione tutoria regionale 3 in qualità di curatore proprio per “rappresentare la piccola AP 1 nell'azione di contestazione di paternità” (doc. 1). L'interessato medesimo ammette, del resto, di essere stato scelto in simile veste anche per l'esperienza acquisita nel patrocinio di minorenni in azioni di mantenimento, di disconoscimento di paternità e di contestazione del riconoscimento (appello, pag. 2 nel mezzo). Ciò posto, non si vede perché il Pretore avrebbe dovuto nominare alla bambina un patrocinatore d'ufficio. A torto l'appellante sostiene altresì che la Commissione tutoria regionale sarebbe difficilmente in grado di calcolare il suo onorario. L'art. 18 del regolamento in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2.1) precisa che, ove per l'adempimento di compiti particolari s'imponga di far capo a persone con conoscenze specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività (cpv. 1), con riduzione del 30% “ se la situazione economica del pupillo lo giustifica ” (cpv. 2). Nella fattispecie il curatore va quindi remunerato in base alla tariffa dell'Ordine degli avvocati (RL 3.2.1.1.2). Ove si consideri poi che le Commissioni tutorie regionali sono presiedute, per legge, da persone con licenza in diritto (art. 9 cpv. 1 della legge in materia di tutele e curatele), la tesi che tali autorità siano incapaci di definire l'onorario di un avvocato non appare verosimile. Men che meno nella fattispecie, la Commissione tutoria regionale 3 annoverando fra i suoi membri anche un avvocato.

E. 5

Se ne conclude che, destituito di consistenza, l'appello in esame è destinato all'insuccesso. Vista la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali, né è il caso di attribuire ripetibili, la Divisione della giustizia non avendo dovuto affrontare costi di patrocinio. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – ; – Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia. Comunicazione: – ; – ; -
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. terzi implicati 1. PI 1
1 patrocinato da: PA 3 2. PI 2 patrocinata da: PA 2 Per la prima Camera civile del
Tribunale d ' appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.